

SCHEMA DI CONVENZIONE

OGGETTO: “Delega di attività endoprocedimentali connesse al potenziamento delle strutture tecnico-professionali degli Ambiti territoriali sociali per l’implementazione degli interventi e delle misure finalizzate all’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, il Reddito di inclusione (ReI). Art. 14 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147.”

Tra la Regione Lazio, codice fiscale n.con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, 212 rappresentata da....., nato a..... il....., in qualità di....., domiciliato per la carica in Roma, il quale interviene nel presente atto non per sé ma in nome e per conto della Giunta Regionale del Lazio, giusta delega di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. ____ del

e

Il Comune (Consorzio/Unione dei Comuni/ Comunità Montana) di quale Comune capofila (ente gestore) dell’Ambito territoriale (Distretto socio-sanitario) di..... di seguito “.....” – con sede e domicilio fiscale in _____, C.F. _____, rappresentata da _____, in qualità di _____, domiciliato per la carica presso la sede sopraindicata, il quale interviene nel presente atto non per sé ma in nome e per conto, giusta delega di cui alla Deliberazione Giunta Comunale n. ____ del.....

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.660/2017, che in attuazione dell’articolo 43 comma 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n.11 che individua gli ambiti territoriali di gestione;

PRESO ATTO che la sopracitata deliberazione Giunta regionale n.660/2017 stabilisce che i Comuni appartenenti ad uno stesso Ambito territoriale, al fine di promuovere l’esercizio in forma associata della

funzione socio-assistenziale, individuano il proprio assetto istituzionale tra le forme previste al Capo V del Titolo II del D.lgs. 267/2000;

VISTO

- il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147: “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali approvato in Conferenza Unificata il 10 maggio 2018;
- le “linee guida per la definizione degli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e per la definizione dei progetti personalizzati rivolti ai beneficiari del REI” approvate in Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 7 agosto 2018;

PRESO ATTO

- che con l'approvazione del Decreto legislativo 18 maggio 2018 è stato adottato il primo Piano Nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020;
- in particolare che il Piano Nazionale di cui all'allegato A parte integrante al sopracitato Decreto legislativo 18 maggio 2018, costituisce l'atto di programmazione Nazionale delle risorse afferenti alla quota servizi del Fondo Povertà e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per l'attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale;
- che il Piano Nazionale di cui all'allegato A parte integrante al Decreto legislativo 18 maggio 2018, stabilisce che gli ambiti territoriali che presentano un numero di operatori inferiore al target individuato nel Piano Nazionale, dovranno vincolare parte delle risorse della quota servizi del Fondo Povertà Nazionale loro attribuite all'acquisizione di tali operatori al fine di rafforzare il servizio sociale professionale, come indicato al punto 7.4 dell'allegato A) alla Deliberazione di Giunta Regionale.....del.....;

CONSIDERATO CHE

- L'Ambito territoriale (Distretto socio sanitario)ha provveduto a darsi idoneo assetto istituzionale tramite l'adozione di apposito provvedimento ai fini della gestione della funzione e/o servizio socio sanitario;

- la Regione Lazio, Direzione per l'inclusione, ha provveduto ad effettuare una mappatura del personale con la qualifica di assistente sociale alle dipendenze degli enti locali, degli uffici di piano e del servizio sociale professionale e personale esterno alla pubblica amministrazione, di cui al punto 7.4 dell'Allegato A) "Tabella Assistenti sociali" alla Deliberazione di Giunta Regionale.....-del.....;
- la realizzazione delle attività previste dal ReI presuppone una dotazione di risorse umane specializzate e adeguate, con competenze professionali specifiche che ad oggi non è interamente presente in questo Ambito territoriale (Distretto socio – sanitario), abbisognando quindi di una integrazione di risorse umane che completi la dotazione interna per configurare al meglio i servizi previsti dall'attuazione del ReI;

DATO ATTO CHE

- l'Ambito territoriale (Distretto socio sanitario)intende dunque avvalersi di tale possibilità selezionando e reclutando profili professionali idonei, sulla base dei dati di fabbisogno già formulati nell'ambito del monitoraggio/rilevazione condotto a cura della Regione Lazio, per un numero totale di risorse umane pari a ;
- l'esigenza del potenziamento delle strutture territoriali per l'attuazione del ReI, necessita il perseguimento di una prospettiva di gestione unitaria su tutto il territorio regionale di tali funzioni, con particolare riferimento alle fasi di selezione e reclutamento di figure professionali idonee al loro esercizio;

TUTTO CIO' VISTO, PREMESSO, CONSIDERATO

CHE

LA REGIONE LAZIO

E IL COMUNE (CONSORZIO/UNIONE DEI COMUNI/COMUNITA' MONTANA) DI..... QUALE CAPOFILIA PER L'AMBITO TERRITORIALE (DISTRETTO SOCIO SANITARIO) DI _____... CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2

Oggetto

1. La presente Convenzione ha per oggetto la delega di attività endoprocedimentale da parte dei Comuni, Consorzi, Unione dei Comuni, Comunità Montana associati in Ambiti territoriali (Distretto socio sanitario) attraverso il Comune Capofila, in favore della Regione Lazio – Assessorato alle Politiche Sociali e Welfare, per la declinazione e il coordinamento della governance procedurale, amministrativa ed economica finalizzata all’attuazione “ReI”, relativamente al potenziamento della rete dei servizi di segretariato sociale, dei servizi di presa incarico e degli interventi rivolti alle famiglie destinatarie del ReI, mediante procedure di selezione che assicurino omogeneità, tempestività, trasparenza ed efficienza su tutto il territorio regionale.

Articolo 3

Finalità della convenzione

1. Le finalità della presente Convenzione possono così delinearsi:
- a. assicurare la programmazione coordinata delle attività di selezione del personale a livello regionale, attraverso lo svolgimento in forma centralizzata ed unitaria delle relative operazioni;
 - b. ottenere economie di scala attraverso un processo di ottimizzazione nell’uso delle risorse umane, strumentali e informatiche per le procedure selettive;
 - c. assicurare economicità, efficacia e efficienza alla gestione della selezione del personale, attraverso la semplificazione della procedura, l’omogeneità dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione, nonché l’allineamento temporale della stessa in tutto il territorio regionale;
 - d. assicurare la piena rappresentazione delle specifiche esigenze di ciascun Ambito territoriale, mediante la definizione di procedure selettive partecipate dalle strutture tecniche sia regionale che territoriali.

Articolo 4

Competenza della Regione

1. La Regione si impegna ad esercitare tutte le funzioni amministrative connesse alla fase di avvio della procedura selettiva, di coordinamento e gestione della stessa, nonché alla fase conclusiva di individuazione dei professionisti, nel rispetto della disciplina comunitaria, nazionale e regionale, in quanto coerente, in materia di procedure selettive per l'assunzione di personale.
2. Alla Regione sono dunque demandate tutte le attività, le procedure, gli atti e i provvedimenti necessari all'espletamento delle pratiche relative alle attività e materie che di seguito si elencano:
 - a. indicazione dell'avviso pubblico per l'istituzione di una lista di professionisti, suddivisi in vari profili professionali e relativa pubblicazione e diffusione;
 - b. raccolta delle candidature mediante piattaforma informatica;
 - c. costituzione e nomina delle commissioni di selezione;
 - d. supporto alla segreteria di commissioni di selezione;
 - e. preselezione sui titoli ed esperienza professionale, con provvedimento di motivata ammissione o esclusione dalla selezione, per la formazione ed approvazione della lista secondo un'articolazione per Ambito territoriale e per i principali profili professionali, secondo quanto sarà meglio specificato nell'apposito Avviso pubblico regionale, di cui alla precedente lettera a;
 - f. selezione per esami con colloquio di merito e motivazionale con tutti gli idonei di cui al punto precedente, ordinati in ordine decrescente per punteggio finale conseguito;
 - g. conclusione della procedura con le comunicazioni di rito agli interessati, la pubblicazione sul sito regionale e trasmissione dei relativi elenchi agli Uffici di Piano degli Ambiti territoriali (Distretto socio sanitario) per i successivi adempimenti.

Articolo 5

Competenza dell'Ambito territoriale (Distretto socio sanitario)

1. L'Ambito territoriale (Distretto socio sanitario), per il tramite del Comune capofila (ovvero per il tramite del Consorzio, Unione dei Comuni, Comunità Montana) si impegna ad esercitare tutte le funzioni amministrative connesse alla fase di recepimento degli esiti della procedura selettiva, di individuazione dei vincitori della selezione sulla base del punteggio conseguito, di assunzione del personale selezionato e di definizione dell'assetto organizzativo per i servizi necessari al ReI, assumendone le connesse responsabilità;

2. Allo stesso Ambito territoriale (Distretto socio – sanitario) sono dunque demandate tutte le attività, le procedure, gli atti e i provvedimenti necessari all'espletamento delle pratiche relative alle attività e materie che di seguito si elencano:

- a. presa d'atto degli esiti della selezione di cui all'articolo 4 comma 2;
 - b. sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato della durata dichiarata in Avviso pubblico, secondo il numero di unità dichiarato nel fabbisogno per Ambito territoriale (Distretto socio sanitario);
 - c. gestione dei contratti di lavoro in conformità alla normativa in materia, nonché pagamenti, obblighi fiscali e previdenziali, rendicontazione, ecc.);
 - d. Monitoraggio e rendicontazione delle attività e delle risorse finanziarie utilizzate secondo quanto previsto nell'Avviso;
3. Le attività di cui al punto b) del precedente comma 2 devono essere svolte entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione sul sito web regionale degli esiti delle attività di selezione.

Articolo 6

Durata della Convenzione

1. Le parti convengono che le attività previste dalla presente convenzione, dovranno essere avviate a decorrere dalla data di approvazione della Deliberazione di Giunta Regionale -----del, e dovranno essere realizzate entro trentasei mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione.
2. Eventuali proroghe potranno essere autorizzate sulla base di motivata richiesta.

Articolo 7

Rapporti tra le parti sottoscrittrici

1. Al fine di assicurare leale collaborazione intersoggettiva tra enti, le parti s'impegnano ad individuare le forme e le modalità di consultazione e di raccordo operativo, per la gestione e il monitoraggio delle attività oggetto della presente Convenzione.
2. Le parti sottoscrittrici risulteranno direttamente responsabili di eventuali illegittimità, omissioni, irregolarità esclusivamente per quanto di loro esclusiva competenza.
3. La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità di approvazione della presente convenzione.

Articolo 8

Rapporti finanziari, dotazione di personale, beni e strutture

1. L'espletamento delle attività di cui all'articolo 4 non comporta alcun costo finanziario per questo Ambito territoriale, in quanto la Regione Lazio accetta di svolgere quanto conferito a titolo completamente gratuito, mediante il proprio personale, i propri beni e le proprie strutture.

Articolo 9

Controversie

1. Le contestazioni che avessero a insorgere per causa o in dipendenza dell'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente e dopo aver inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, sono demandate al Presidente del Tribunale competente territorialmente, ai sensi dell'art. 810, 2°c., del c.p.c. su istanza di una delle parti.

2. Ciascuna delle parti può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello della comunicazione.

Articolo 10

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile applicabili ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto

REGIONE LAZIO

AMBITO TERRITORIALE
(DISTRETTO SOCIO SANITARIO)
IL COMUNE CAPOFILA